
Atti e comunicazioni degli Enti Locali

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Ordinanza dirigenziale 1 luglio 2016, n. 21**Pagamento indennità provvisorie di espropriazione.****IL DIRIGENTE**

Vista la L. 56/2014, recante *Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni*, che ha sancito a far data dal 1° gennaio 2015 il subentro della Città Metropolitana di Bari tutti i rapporti attivi e passivi della Provincia omonima, e nelle relative funzioni;

Visto il Decreto sindacale n. 168/DSM del 30.06.2016, relativo al conferimento dell'Avv. Rosa Dipierro dell'incarico di Dirigente *ad interim* del Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Viabilità – Trasporti;

Premesso che:

- la Provincia di Bari, con Deliberazione di Giunta n. 7 del 28.01.2014, approvava il progetto preliminare relativo all'opera pubblica "*Collegamento delle SS.PP. 27 e 201 alla S.S. 96 nei pressi dell'Ospedale della Murgia*", dell'importo complessivo di € 3.800.000,00, finanziato per l'importo di 2.740.000,00 con i fondi regionali di cui al II Programma "*Strada Facendo*", acquisiti al PO FESR 2007/2013 - Asse V - Azione 5.2.3, giusta atto dirigenziale 242/2012 del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia, e cofinanziato dalla Provincia di Bari per l'importo di € 500.000,00, dal Comune di Gravina in Puglia per una quota di € 300.000,00 e dalla ASL Bari per l'importo di € 260.000,00;
- l'intervento da realizzare riguarda aree ricadenti nei comuni di Gravina in Puglia e di Altamura e, non essendo conforme alla pianificazione urbanistica vigente nei predetti comuni, ha reso necessaria l'approvazione di varianti ai relativi strumenti urbanistici, in applicazione degli artt. 8 e 12 della L.R.P. n. 3/2005;
- il Consiglio Comunale di Gravina in Puglia, con deliberazione n. 13 del 11.04.2014, approvava, ai soli fini urbanistici, il progetto preliminare relativo alla realizzazione dell'opera pubblica in argomento e disponeva il deposito dei relativi elaborati progettuali presso la segreteria comunale, con finalità di notifica ai soggetti interessati dalla variante urbanistica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R.P. n. 3/2005, come modificati dall'art. 6, comma 1, lett. a), della L.R.P. n. 19/2013;
- anche il Consiglio Comunale di Altamura, con deliberazione n. 1 del 26.02.2014, approvava, ai soli fini urbanistici, il progetto preliminare relativo alla realizzazione dell'opera pubblica, ai sensi dell'art. 12, comma 3 della LRP n. 3/2005, e ss.mm.ii;
- il Responsabile del procedimento espropriativo, stante la necessità di acquisire al demanio stradale della Provincia di Bari le aree di proprietà privata interessate dalla realizzazione di detta opera pubblica, provvedeva ad informare tutti gli interessati dell'avvio del procedimento espropriativo mediante comunicazione personale, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.P.R. 08.06 2001, n. 327 e dell'art. 14, 1 comma, della L.R.P. 3/2005, al fine di consentire agli stessi di presentare eventuali osservazioni, valutabili ai fini delle definitive determinazioni;
- alcuni proprietari delle aree interessate dal procedimento espropriativo formulavano osservazioni nei termini legalmente previsti e il Servizio Edilizia Pubblica e Territorio della Provincia di Bari notificava ritualmente a tutti gli interessati le proprie controdeduzioni tecniche di accoglimento e/o di rigetto delle osservazioni dagli stessi presentate, analiticamente motivate con dei riferimenti alla ragioni tecniche assunte a fondamento delle valutazioni effettuate;
- in accoglimento di alcune osservazioni presentate da soggetti pubblici e privati interessati dalla realizzazione dell'opera pubblica, nonché del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bari, B.A.T. e Foggia, sono state apportate modifiche al progetto preliminare approvato con la citata D.G.P. n. 7/2014, con conseguente variante allo stesso denominata "*Rev2*";

- le modifiche progettuali di cui trattasi hanno determinato una leggera variazione piano - altimetrica del tracciato stradale e, segnatamente, del relativo piano particellare di espropriazione, a causa della variazione dell'estensione delle aree interessate dalla realizzazione della nuova arteria stradale;
- gli atti progettuali del progetto preliminare "REV. 2" sono stati integrati dal *Piano particellare di espropriazione*, contenente l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi intestatari catastali, l'indicazione delle indennità provvisorie di espropriazione, determinate in conformità ai criteri di calcolo previsti dalla legge, nonché la *Relazione illustrativa* contenente le motivazioni per le quali è stato necessario avviare il procedimento di espropriazione prima dell'approvazione del progetto definitivo ed approvare la variante agli strumenti urbanistici vigenti nei comuni in cui ricadono le aree espropriande, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), b), c), della L.R.P. n. 3/2005, e ss.mm.ii.;
- il Responsabile del procedimento espropriativo, stante la necessità di procedere anche all'espropriazione delle nuove aree rispetto a quelle originariamente interessate dal progetto, ha effettuato nuovamente le comunicazioni personali di avvio del procedimento espropriativo, con le forme sancite dall'art. 16, comma 4, del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e dall'art. 14, 1 comma, della L.R.P. 3/2005;
- sono state espletate ritualmente le formalità di comunicazione di avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera pubblica, volte ad assicurare le garanzie partecipative a tutti i soggetti interessati dal progetto preliminare modificato, e non sono state formulate osservazioni nei termini legalmente previsti;

Accertato che il Consiglio Comunale di Gravina in Puglia, con deliberazione n. 50 del 29.07.2014, confermando il cofinanziamento dell'opera per un importo di € 300.000,00, ha approvato in via definitiva, ai soli fini urbanistici, il progetto preliminare denominato "Rev2", e il relativo *Piano particellare di esproprio* modificato, in variante allo strumento urbanistico vigente, dando atto espressamente che la predetta approvazione costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'intervento, senza necessità comma 3, della L.R.P. n. 3/2005, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), della L.R.P. n. 19/2013, e degli artt. 10, 11 e 19 del D.P.R. 327/2001;

Verificato, inoltre, che anche il Consiglio Comunale di Altamura, con deliberazione n. 28 del 05.08.2014, ha approvato in via definitiva, ai soli fini urbanistici, il progetto preliminare denominato "Rev2", e il relativo *Piano particellare di esproprio* modificato, in variante allo strumento urbanistico vigente, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'opera pubblica, senza necessità di approvazione regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R.P. n. 3/2005, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), della L.R.P. n. 19/2013, e degli artt. 10, 11 e 19 del D.P.R. 327/2001;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 93 del 12.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell'opera pubblica di cui trattasi, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera pubblica da realizzare, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel comma 1, lett. a) b) c), e comma 2, dell'art. 12 del D.P.R. 327/01;

Dato atto che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori è di € 3.800.000,00, di cui € 210.000,00, previsti alla voce c5) del quadro economico del progetto, da impiegare per l'acquisizione al demanio dell'Ente delle aree da espropriare;

Precisato che la deliberazione della Giunta Provinciale n. 93/2014, di approvazione del progetto preliminare con contestuale dichiarazione della pubblica utilità dell'opera da realizzare, garantisce la copertura finanziaria delle indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, del D.P.R. 327/01;

Visto il Decreto dirigenziale di occupazione anticipata e di determinazione urgente delle indennità provvisorie di espropriazione n. 14 del 16.11.2015, con il quale si è disposta in favore della Città Metropolitana di Bari l'occupazione anticipata delle aree ricadenti nel territorio dei comuni di Gravina in Puglia e di Altamura, ai sensi del comma 1 dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15, 2 comma, lett. c), della L.R. 3/2005;

Precisato che con il citato Decreto di occupazione d'urgenza n. 14 del 16.11.2015 si è provveduto a determinare il valore delle indennità di espropriazione delle aree agricole sulla base dell'effettivo valore di mercato

delle stesse, ai sensi dell'art. 40, 3 comma, del D.P.R. 327/01, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 181/2011;

Dato atto che la operazioni di immissione nel possesso delle aree interessate dalla procedura espropriativa relativa alla realizzazione dei lavori in argomento in favore della Città Metropolitana di Bari è stata ritualmente espletata nell'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 24 del D.P.R. 327/2001, come risulta dai relativi verbali di *immissione in possesso e sullo stato di consistenza* dei luoghi, acquisiti agli atti;

Accertato che il citato Decreto dirigenziale n. 14/2015 è stato ritualmente notificato a tutti i soggetti interessati mediante lettera raccomandata A/R, ai sensi dell'art. 14, 1° comma, della L.R.P. n. 3 del 2005, al fine di consentire a coloro i quali intendessero accettare formalmente le indennità provvisorie di espropriazione come sopra rideterminate di darne comunicazione a questa Amministrazione entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso decreto;

Considerato che l'Autorità espropriante, previa acquisizione dell'autocertificazione attestante la titolarità dell'area espropriata e l'assenza di diritti di terzi sul bene da parte degli interessati, deve procedere al pagamento diretto di un acconto pari all'80% dell'importo delle indennità offerte in favore dei proprietari che abbiano condiviso la determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 3, e dell'art. 20, comma 6, del D.P.R. 327/2001;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento diretto di acconti di importo pari al 80% del valore delle indennità provvisorie di espropriazione offerte in favore dei proprietari concordatari, che hanno presentato nei termini legalmente previsti formale accettazione delle indennità provvisorie di espropriazione offerte, a norma dell'art. 20, comma 6, del D.P.R. 327/2001;

Dato atto che in relazione alle indennità non espressamente concordate, previo deposito amministrativo vincolato in favore degli aventi diritto presso la Cassa DD.PP. di Bari, si provvederà alla determinazione definitiva delle indennità provvisorie di espropriazione non accettate, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001;

Visto l' Allegato A) *Elenco particelle espropriande*, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, vistato dal Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica, contenente l'indicazione delle aree da espropriare e dei relativi intestatari catastali, nonché il calcolo delle relative indennità provvisorie di espropriazione da pagare;

Visto l'art. 6 bis della L. 241/1990, recante disposizioni in tema di *Conflitto di interessi*, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012, e l'art. 6, commi 2 e 7, del *Codice di Comportamento* dei dipendenti della Città Metropolitana, ed attestata l'assenza di conflitto di interessi nel presente procedimento per il responsabile del procedimento e per il funzionario responsabile della relativa istruttoria, nonché la piena conoscenza delle sanzioni penali cui si incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.11.2000 n. 445;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della opera pubblica in oggetto indicata è l'Ing. Cataldo Lastella;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii., ed in particolare l' art. 107;

Visto il D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale per la Puglia n. 3/2005, e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente procedimento, conforme alla risultanze istruttorie, è stato espletato nell'osservanza della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

ORDINA

Art. 1

Si dispone, ai sensi dell'art. 26, 1 comma, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii., il pagamento di un acconto pari all'80% del valore delle indennità di espropriazione, in favore dei proprietari delle aree da espropriare che abbiano formalmente accettato le indennità provvisorie di espropriazione determinate con Decreto dirigenziale n. 14 del 16.11.2015, come analiticamente indicate nell'Allegato A) *Elenco particelle espropriande*, che forma

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Le indennità di espropriazione da erogare in favore degli aventi diritto non sono soggette alla ritenuta fiscale del 20%, prevista dall' art. 11 della legge 413/91, e ss.mm.ii. per le zone omogene di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. n. 1444/1968.

Art. 3

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001 e delle disposizioni relative alla pubblicazione degli atti espropriativi, previste con Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1076/2006.

Art. 4

Il presente provvedimento diventa esecutivo col decorso del termine di trenta giorni dal compimento delle citate formalità di pubblicazione, se non è proposta da terzi opposizione per l'ammontare delle indennità provvisorie di espropriazione rideterminate, ovvero per il pagamento delle stesse agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii. Qualora vi sia una tempestiva opposizione all'esecuzione della presente Ordinanza, l'Autorità espropriante ordinerà il deposito delle indennità di esproprio accettate, e successivamente contestate, presso la Cassa DD.PP., Sezione Provinciale di Bari, ai sensi dell'art. 26, comma 9, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE ad interim
Avv. Rosa DIPIERRO

ALLEGATO A) ALL'ORDINANZA n° 21/2016
ELENCO PARTICELLE ESPROPRIANDE

OGGETTO: COLLEGAMENTO DELLE SS. PP. 27 E 201 ALLA S. S. 96 NEI PRESSI DELL' OSPEDALE DELLA MURGIA.

CITTA' METROPOLITANA DI BARI
Servizio Edilizia Pubblica, Territoriale e Ambientale
Vigilanza

N	Foglio	Particella	Superficie Catastrale mq	Coltura Catastrale	Coltura Effettiva	Superficie Occupata mq	Ditta	Data di nascita	Città di nascita	Codice fiscale/Partita IVA	Diritti ed Oneri reali	Valore Mercato €/mq	Indennità provvisoria di base	V.A.M. €/mq	Indennità AggIuntiva	Acconto 80%
AGRO di GRAVINA IN PUGLIA																
1	136	82	9.737	seminativo 2	seminativo 2	16	DIGESI Maria Costantinopoli	25/01/1946	Gravina in Puglia	DGSMCSA6A65E155N	proprietà per 1/1 bene personale	€ 1,80	€ 26,80	€ 1,10	€ 17,60	€ 37,12
2	121	34	23.260	seminativo 2	seminativo 2	485	GIANCASPRO Silvio	31/10/1963	Vicenza	GNCSLV63R31L840K	proprietà 1000/1000	€ 1,80	€ 873,00	€ 1,10	€ 1.067,00	€ 1.552,00
3	121	57	22.280	seminativo 2	seminativo 2	4.316	GIANCASPRO Silvio	31/10/1963	Vicenza	GNCSLV63R31L840K	proprietà 1000/1000	€ 1,80	€ 7.768,80	€ 1,10	€ 9.495,20	€ 13.811,20
AGRO di ALTAMURA																
4	152	72	118.782,00	seminativo 6	seminativo 6	3.113	CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO ROSARIO IN ALTAMURA				proprietà 1000/1000	€ 1,80	€ 5.603,40	€ 1,10	€ 3.424,30	€ 7.222,16
5	152	586	27.544	seminativo 5	seminativo 5	1.891	CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO ROSARIO IN ALTAMURA				proprietà 1000/1000	€ 1,80	€ 3.403,80	€ 1,10	€ 2.080,10	€ 4.387,12
			245	pascolo 3												
6	152	604	5.992	seminativo 5	seminativo 5	2.239	CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO ROSARIO IN ALTAMURA				proprietà 1000/1000	€ 1,80	€ 4.030,20	€ 1,10	€ 2.462,90	€ 5.194,48
			166	pascolo 3												
7	152	338	4.852	seminativo 5	incolto	1.659	BERNARDI Pietro	04/10/1943	Gravina in Puglia	BRNPTRA3R04E155E	proprietà per 1/2 in regime di separazione dei beni	€ 0,90	€ 1.493,10	€ 1,10	€ 1.824,90	€ 2.654,40
				PATERNO Rachella	08/04/1949		Gravina in Puglia	PTRRRHL49D48E155P	proprietà per 1/2 in regime di separazione dei beni							
8	152	606	7.955	seminativo 5	seminativo 5	255	CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO ROSARIO IN ALTAMURA				proprietà 1000/1000	€ 1,80	€ 459,00	€ 1,10	€ 280,50	€ 591,60

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. CATALDO CASTELLA

